

	COMUNE DI ORISTANO	PROVINCIA DI ORISTANO	
	CONVENZIONE FRA IL COMUNE DI ORISTANO E LA FONDAZIONE "NOSTRA SIGNORA DEL RIMEDIO"		Repertorio n.
	ONLUS PER L'INSERIMENTO A REGIME SEMIRESIDENZIALE E DI TRASPORTO DI SOGGETTI DISABILI.		
	L'anno 2020, addì del mese di --,		
	TRA		
	Il Comune di Oristano con Sede in Oristano, Piazza Eleonora d'Arborea N° 44, codice fiscale e partita IVA n° 00052090958, rappresentato in questo atto dalla Dott.ssa Maria Rimedia Chergia, Dirigente del Settore Servizi alla Persona e Cittadinanza, nata a Oristano il 28.08.1961, in qualità di legale rappresentante del Comune di Oristano ai sensi dell'art. 107 del T.U.EE.LL. approvato con D.Lgs n. 267/2000 e art. 69 del vigente Statuto e del Decreto del Sindaco n. 20 del 01/08/2019.		
	E		
	La Fondazione Nostra Signora del Rimedio Onlus, con sede in Via Santa Maria Bambina, 11, Loc. Rimedio, Oristano (C.F. 80003550953), successivamente, per brevità, nominata Fondazione, rappresentata legalmente dal Presidente pro tempore Don Gianfranco Murru;		
	PREMETTONO QUANTO SEGUE		
	Con determinazione n. 53 del 17/01/2020 è stato approvato lo schema di convenzione e contestualmente assunto apposito impegno di spesa per l'inserimento semiresidenziale e di trasporto di utenti disabili per l'anno 2020.		
	che il Comune di Oristano intende avvalersi dei servizi socio assistenziali erogati dalla Fondazione destinati a minori e giovani/adulti portatori di handicap fisici, psichici, sensoriali e misti di cui alla L.R. 23/2005 e 104/92, bisognevoli di prestazioni ricreative, socio-assistenziali e psico-sociali;		
	che la Fondazione ha istituito un Centro di aggregazione sociale polivalente nel territorio del Comune di Oristano, inserito nel complesso strutturale ove hanno sede tutti i servizi erogati dalla Fondazione medesima, autorizzata al funzionamento con determinazione n. 292 del 21.02.2000 dell'Assessorato Regionale Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale, ai sensi della L.R. 23/2005;		

che la Fondazione è iscritta nel Registro Regionale delle Istituzioni e degli Organismi Privati al n. 433.

Tutto ciò premesso si conviene e stipula quanto segue:

ART. 1

Per l'anno 2020, il Comune di Oristano stabilisce un rapporto di collaborazione con la Fondazione per l'erogazione delle prestazioni psico-pedagogiche-educative, socio- assistenziali, e ricreative a ciclo diurno in favore degli utenti residenti nell'ambito territoriale del Comune di Oristano, di volta in volta segnalati dal Comune di Oristano.

ART. 2

Il Centro di aggregazione sociale facente capo alla Fondazione medesima, garantisce, secondo gli standard individuati dal Regolamento di Attuazione della L.R. n. 23/2005, i seguenti servizi e prestazioni:

- a) l'ospitalità diurna per 6 giorni settimanali (con esclusione delle eventuali festività infrasettimanali) dalle ore 8,30 alle ore 16,30 dal lunedì al venerdì e dalle ore 8,30 alle ore 13,30 il sabato;
- b) il vitto giornaliero, consistente in colazione, pranzo e merenda, nel rispetto della tabella dietetica approvata dai competenti uffici dell'Azienda U.S.L. n. 5 di Oristano;
- c) la fruizione di spazi destinati alle attività ricreative e di animazione, occupazionali e di socializzazione finalizzate a migliorare la vita di relazione, a sviluppare le capacità di autonoma iniziativa dell'utente all'acquisizione o recupero delle abilità cognitive di base mediante appropriati percorsi di apprendimento (laboratori adeguati alle capacità cognitive e intellettive degli utenti del servizio);
- d) il sostegno psico-sociale all'utente ed alla famiglia finalizzati, laddove è necessario, alla promozione di adeguati comportamenti assistenziali da parte della rete informale assistenziale, tesi alla promozione dell'autonomia della persona ed al miglioramento della qualità di vita degli stessi;
- e) attività motorie, ludiche (anche con l'uso di computer) e musicoterapia. Le prestazioni di cui sopra sono espletate da personale qualificato, come da elenco inviato all'Assessorato Regionale Igiene e

Sanità e dell'Assistenza Sociale, per il quale è assicurato il rispetto delle norme contrattuali in materia.

ART. 3

Il corrispettivo giornaliero sarà diversificato in una retta sociale differenziata in base alla gravità dell'handicap ed al carico assistenziale:

- € 45.00 per soggetti autosufficienti;
- € 51.50 per soggetti parzialmente autosufficienti;
- € 58.00 per soggetti non autosufficienti o con gravi disturbi comportamentali.

La suddetta retta sarà suscettibile di aumenti annuali sulla base degli indici ISTAT e del costo di gestione del servizio. La retta non è comprensiva della terapia riabilitativa FKT ai sensi dell'ex art. 26 della legge 833/78, per la quale, ove necessaria, sarà richiesta dalle figure specialistiche competenti. Per le modalità di adeguamento della retta giornaliera stabilita e la disciplina delle assenze si rimanda all'art. 7 del Regolamento Interno del Centro, approvato dal C.d.A. della Fondazione.

La suddetta retta non è comprensiva del servizio di trasporto, la cui quota è stabilita in € 16,00. Il servizio di trasporto consiste:

- nel prelievo degli assistiti dal loro domicilio, tramite idonei automezzi muniti di autisti e di personale di accompagnamento e nel loro trasporto e consegna presso il relativo Centro di riferimento;
- nel prelievo degli assistiti dal relativo Centro di riferimento, tramite sempre idonei automezzi muniti di autisti e di personale di accompagnamento e nel loro trasporto e consegna presso i rispettivi domicili;
- l'accompagnamento, per specifici motivi di salute o altro degli utenti ai propri domicili in orari diversi da quelli ordinari;

La detrazione per ogni giorno di assenza è del 40% sulla quota di corrispettivo dovuta dal Comune. Per assenze prolungate per periodi superiori a 10 giorni preventivamente comunicati la retta non è dovuta, si ha diritto comunque alla conservazione del posto.

Considerate le nuove disposizioni nazionali e regionali, relative ai centri di aggregazione, le presenze dovranno essere scaglionate e sottoposte a eventuale turnazione. La retta pertanto sarà relativa agli effettivi giorni di frequenza autorizzata.

Il Comune provvede al pagamento dei corrispettivi a trimestre posticipato, dietro presentazione di note contabili, dalle quali devono risultare le presenze giornaliere del relativo trimestre, mediante mandati emessi dal Tesoriere del Comune di Oristano sul conto corrente dedicato alla gestione dei movimenti finanziari relativi agli appalti/commesse pubbliche, acceso dall'Ente affidatario per gli effetti dell'art. 3 della L. 13/09/2010, n. 136, presso il Banco di Sardegna agenzia di Oristano, Codice IBAN: IT21X010151740000000037042. Qualora l'Ente affidatario non assolva agli obblighi previsti dalla suddetta legge n. 136/2010, la presente convenzione si risolverà di diritto ai sensi del comma 8, art. 3 della medesima legge. Il Comune di Oristano verificherà, con opportuni interventi di controllo, l'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

ART. 4

L'inserimento definitivo di un nuovo paziente avverrà dopo un periodo di osservazione, della durata di 30 giorni a partire dalla data dell'inserimento, da parte dell'equipe della Fondazione. L'equipe valuterà in tale periodo l'aspetto comportamentale e socio-relazionale del paziente (requisito indispensabile per verificare la compatibilità dello stesso con la "vita" di un Centro di aggregazione sociale). Trascorso tale periodo l'equipe relazionerà, motivando, l'opportunità se inserire o meno il paziente.

ART. 5

Il Comune di Oristano provvede al pagamento delle rette, dietro presentazione delle relative note contabili. Allo scopo è fatto obbligo alla Fondazione, la dotazione di un apposito registro, numerato, vidimato e timbrato. L'importo presunto per l'anno 2020 è pari a € 34,817,00 di cui € 27.905,00 per il servizio di aggregazione sociale e € 6.912,00 per il servizio di trasporto, esente IVA ai sensi del D.P.R. 633/72, a totale carico del Comune.

Art. 6

L'Ente affidatario dichiara di essere a conoscenza che avrà l'obbligo di osservare tutte le norme previste nel Codice di Comportamento approvato dal Comune di Oristano con deliberazione della G.C. n°198 del 10.12.2013 e del Piano Anticorruzione 2020/2022 approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n° 36 del 03/03/2020, entrambi pubblicati e rinvenibili nel sito istituzionale del Comune di Oristano nella sezione Amministrazione Trasparente".

L'Ente affidatario dichiara inoltre di essere a conoscenza che avrà l'obbligo di rispettare il Patto di Integrità che si allega al presente atto.

ART. 7

Informativa sul trattamento dei dati personali, consenso al trattamento e designazione dell'operatore economico aggiudicatario-appaltatore come Responsabile del trattamento dei dati - Ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) n. 679/2016, come recepito dal D.Lgs. n. 101 del 10 agosto 2018, per le disposizioni non incompatibili con il Regolamento medesimo, il Comune di Oristano, quale titolare del trattamento dei dati forniti in risposta alla procedura di affidamento o comunque raccolti a tale scopo nonché forniti ai fini della conclusione della convenzione, informa l'operatore economico aggiudicatario-appaltatore, nella sua qualità di interessato, che tali dati verranno utilizzati unicamente:

- ai fini della conclusione e della esecuzione della convenzione nonché della rendicontazione della medesima, e delle attività ad esse correlate e conseguenti.

In relazione alle descritte finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante:

- strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità predette e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. I dati potranno essere trattati anche in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati. Il trattamento dei dati giudiziari è effettuato esclusivamente per valutare la permanenza, nel corso dell'esecuzione, del possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa in materia di acquisizione di beni e servizi ed avviene sulla base dell'autorizzazione al trattamento dei dati a carattere giudiziario da parte di pri-

	vati, di enti pubblici economici e di soggetti pubblici, rilasciata dal Garante per la protezione dei dati per-	
	sonali. Il conferimento dei dati è necessario per la stipulazione, l'esecuzione la rendicontazione della	
	convenzione e, pertanto, il mancato conferimento determina l'impossibilità di dar corso alle suddette at-	
	tività. Potranno venire a conoscenza dei suddetti dati personali gli operatori dal titolare designati per il	
	trattamento dei dati personali. I dati raccolti potranno altresì essere conosciuti da:	
	- soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, quali il direttore della esecuzione/	
	dei lavori, il responsabile per la sicurezza, il verificatore/collaudatore;	
	- soggetti terzi fornitori di servizi per il titolare, o comunque ad esso legati da rapporto contrattuale, uni-	
	camente per le finalità sopra descritte, previa designazione in qualità di Responsabili del trattamento e	
	comunque garantendo il medesimo livello di protezione;	
	- altre amministrazioni pubbliche, cui i dati potranno essere comunicati per adempimenti procedurali;	
	- soggetti che facciano richiesta di accesso ai documenti della fase di esecuzione, secondo le modalità e	
	nei limiti di quanto previsto dalla vigente normativa in materia;	
	- legali incaricati per la tutela del titolare, in sede stragiudiziale e giudiziale;	
	- ad ogni altro soggetto esterno a cui si renda necessario, per obbligo di legge o di regolamento, comuni-	
	care i dati personali ai fini dell'affidamento e dell'aggiudicazione del servizio.	
	In ogni caso, operazioni di comunicazione e diffusione di dati personali, diversi da quelli sensibili e giudi-	
	ziari, potranno essere effettuate dall'ente solo nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento (UE) n.	
	679/2016 e del D. Lgs. n. 101/2018, per le disposizioni non incompatibili con il Regolamento medesimo. I	
	dati vengono trattati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario per le finalità per le	
	quali sono stati raccolti e per le quali vengono trattati. Il periodo di trattamento è correlato alla durata	
	della convenzione e della relativa di contrazione. La data di cessazione del trattamento, per le finalità di	
	cui sopra, coincide con la rendicontazione del servizio svolto, a seguito della quale il titolare procederà	
	all'archiviazione dei dati secondo le vigenti disposizioni in tema di documentazione amministrativa. I drit-	
	ti che l'operatore economico interessato può far valere in ordine al trattamento dei dati sono disciplinati	

dal Regolamento UE sopracitato. In particolare, l'operatore economico interessato ha il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei propri dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, di verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettificazione; ha altresì il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento. Il Titolare del trattamento dei dati personali, di cui alla presente informativa, e al quale vanno rivolte le istanze per l'esercizio dei diritti sopra indicati, è il Comune di Oristano, nella persona del Sindaco pro tempore Piazza Eleonora 44 09170 Oristano; Tel. 0783/791225 – 227, e-mail: sindaco@comune.oristano.it . I punti di contatto del Responsabile della Protezione dei dati sono e-mail: consulenza@entionline.it tel. 0376.803074 – fax: 0376.1850103. Con la sottoscrizione della convenzione, l'interessato esprime pertanto il proprio consenso al predetto trattamento e l'operatore economico aggiudicatario viene designato come Responsabile del trattamento dei dati in relazione alla fase di esecuzione e di rendicontazione della convenzione medesima. Con separato atto, da concludersi entro 20 giorni dalla data di stipulazione della presente convenzione, il titolare e l'operatore economico aggiudicatario provvederanno a disciplinare compiti, funzioni, ruoli e responsabilità in ordine al trattamento dei dati. In ogni caso, in relazione alla fase di esecuzione e di rendicontazione del servizio svolto l'operatore economico aggiudicatario ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi compresi i dati sensibili e giudiziari nonché quelli che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione della convenzione e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.

ART. 8

La Fondazione ha stipulato in favore degli Utenti, idonea assicurazione per danni da responsabilità civile ai sensi dell'art. 1917 C.C. Il Comune di Oristano, nel cui ambito risiedono gli utenti destinatari del presente servizio, che sottoscrive la presente convenzione, ha la facoltà, attraverso il proprio Servizio So-

	<p>ciale, di effettuare periodiche visite presso la struttura al fine di verificare le condizioni generali degli</p>	
	<p>Utenti, i servizi e le prestazioni assistenziali erogate. Tali competenze vengono comunque esercitate al di</p>	
	<p>là di quanto previsto dal Titolo II, artt. 8 e 9, del Regolamento interno del Centro. Sono di competenza del</p>	
	<p>Comune di Oristano, in cui è ubicata la struttura, le verifiche previste dall'art. 24, commi 6°, 7° e 8° del</p>	
	<p>D.P.G.R. n° 12/89.</p>	
	<p>ART. 9</p>	
	<p>Sono escluse dalla presente convenzione tutte le prestazioni medico specialistiche e riabilitative</p>	
	<p>eventualmente necessarie, le forniture farmaceutiche e gli eventuali ausili strumentali, nonché le</p>	
	<p>forniture dei materiali di consumo personale degli utenti (garze e bende, pannoloni, assorbenti, creme e</p>	
	<p>detergenti, e quant'altro necessario alla cura e all'igiene personale del medesimo).</p>	
	<p>ART. 10</p>	
	<p>In caso di violazione della L.R. n. 23/2005 e del relativo Regolamento di Attuazione o di gravi</p>	
	<p>inadempienze degli obblighi a carico della Fondazione previsti dalla presente convenzione, esperite le</p>	
	<p>necessarie verifiche e le dovute diffide, il Comune può decidere la risoluzione della presente convenzione,</p>	
	<p>ai sensi dell'art. 1456 del C.C., dandone immediata comunicazione all'Assessorato Regionale Igiene e</p>	
	<p>Sanità e dell'Assistenza Sociale per l'esercizio delle funzioni di vigilanza di cui alla citata legge.</p>	
	<p>La convenzione può essere risolta, altresì, ai sensi del citato art. 1456 dalla Fondazione, nel caso di</p>	
	<p>mancato rispetto da parte del Comune degli obblighi a carico di quest'ultimo previsti dalla presente</p>	
	<p>convenzione. Nel caso di rescissione per i motivi suesposti, il Comune di Oristano è tenuto a reperire</p>	
	<p>idonee alternative di servizi socio-assistenziali agli interessati entro un congruo periodo di tempo.</p>	
	<p>ART. 11</p>	
	<p>La presente convenzione ha validità dal momento della sottoscrizione e fino al 31/12/2020 e potrà essere</p>	
	<p>rinnovata con apposito atto.</p>	

ART. 12

Sono a carico della Ditta appaltatrice tutte le spese del contratto e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione. Si chiede la registrazione in misura fissa ai sensi del D.P.R. 26.04.1986 n.131, nonché l'esenzione dell'imposta di bollo ai sensi dell'art.17 del D.Lgs. 4/12/1997 n. 460 in quanto O.N.L.U.S. (Organizzazione non Lucrativa di Utilità Sociale). Il presente atto è sottoscritto in forma digitale, dopo aver verificato che i certificati di firma del Presidente pro tempore Don Gianfranco Murru e della Dott.ssa Maria Rimedia Chergia sono validi e conformi al disposto dell'art.1 comma 1 lett. f) del D.Lgs. n.82/2005 rispettivamente fino al 06/11/2020 e al 28/02/2022.

Si da atto che sul contratto viene apposta la marca temporale che consente di stabilire l'esistenza del presente documento e di opporlo a terzi ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. bb) del D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82 e ss.mm.ii. Per quanto non contemplato nella presente convenzione si rimanda alle normative nazionali e regionali in materia.

Occupi 8 pagine e parte della nona fin qui.

Dott.ssa Maria Rimedia Chergia

Don Gianfranco Murru